




**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
*Medico Competente*  
n.ro 15124

**PROVVEDIMENTI AD INTERIM ADOTTATI DAL  
MEDICO COMPETENTE RELATIVI AL CONTENIMENTO  
DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE DA COVID-19  
IN AMBIENTE DI LAVORO**

TALE DOCUMENTO CONCORRE ALL'ESPLETAMENTO DELL'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ALLA  
STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, GENERALI E SPECIFICI, DA PARTE  
DEL MEDICO COMPETENTE.

Datore di Lavoro Firma	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MACERATA FELTRIA
RSPP	
RLS	
Medico Competente	Dott. Domenico Lancioli Medico Competente SPECIALISTA in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA - IGIENE E SANITA' PUBBLICA <i>Nro 15124 Elenco Nazionale</i> 
Data stesura	20/03/2020

PSIC81100T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002076 - 24/06/2020 - A13 - Sicurezza - E



## INDICE GENERALE

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL DLGS 81/'08 E S.M.I.	3
Modalità di svolgimento della visita medica	5
INTERVENTI DI TUTELA DI SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITÀ E DI LAVORATORI CON PATOLOGIE ATTUALI O PREGRESSE	7
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE E DI COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA	10
Informazione	11
Modalità di accesso dei fornitori esterni	13
Pulizia e Sanificazione in Azienda	14
Precauzioni igienico personali	15
Dispositivi di protezione individuale	15
Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack..)	16
Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)	16
Gestione entrata e uscita dei dipendenti	17
Spostamenti interni, riunioni, eventi, interni e formazione	17
Gestione di una persona sintomatica o di un "contatto stretto" in azienda	18
Misure previste per i lavoratori individuati come "contatti stretti"	18
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	19
LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO	20
SITI DI RIFERIMENTO	20



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
**Medico Competente**  
**n.ro 15124**

Al fine di rispettare le misure ministeriali per contenere la diffusione del Coronavirus, in ottemperanza del Protocollo condiviso di regolamentazione delle suddette misure negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 e in accordo alle indicazioni ricevute dalle ASL territorialmente competenti, vengono in via eccezionale e per una durata limitata al perdurare dello stato di emergenza, presi i seguenti provvedimenti:

### **SORVEGLIANZA SANITARIA ai sensi del Dlgs 81/'08 e s.m.i.**

- Come previsto dal Punto 12 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle suddette misure negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 la sorveglianza sanitaria non viene interrotta.
- Saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia, che saranno effettuate previa valutazione del grado di urgenza e delle specifiche modalità di espletamento.
- Viene temporaneamente modificato il protocollo sanitario estendendo la validità dei certificati di idoneità in scadenza fino al termine temporale delle misure restrittive, collettive e individuali, sancite dai DPCM promulgati fino alla data odierna in tema di contenimento della diffusione del Coronavirus. Tale decisione viene presa sia su base deontologica sia in accordo alle recentissime **Osservazioni della Società Italiana di Medicina del Lavoro** espresse in data 15/03/2020 che riporto testualmente:

"La gravità della situazione e la necessità di evitare assembramenti e contatti tra la popolazione generale ha condotto a una rigida regolamentazione nell'accesso agli ambulatori di medicina generale, di continuità assistenziale e dei pediatri di libera scelta nonché, in molte regioni, degli ambulatori sanitari



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
**Medico Competente**  
**n.ro 15124**

specialistici pubblici e privati che non erogano prestazioni di emergenza/urgenza, prevedendo gli accessi all'utenza solo in casi particolari. Rientra in questo scenario l'attività di sorveglianza sanitaria svolta dai medici del lavoro competenti, che si potrà continuare a svolgere, ma in locali idonei e nel rispetto delle precauzioni igieniche necessarie, così come indicate dalle norme ministeriali. **Poiché non in tutti gli ambulatori in cui operano quotidianamente i medici del lavoro competenti tali norme possono essere rispettate, si ritiene necessario che i datori di lavoro e/o le autorità sanitarie pubbliche si facciano quantomeno carico di fornire ai medici del lavoro competenti i necessari dispositivi di protezione individuale** (come peraltro è già stato fatto, in diverse regioni, con i medici di medicina generale). **È necessario rammentare, infatti, che l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale nel nostro Paese è estremamente complesso in questa fase, soprattutto, per i liberi professionisti, quali sono, generalmente, i medici del lavoro competenti che operano nelle aziende non sanitarie.**

Quanto alla sorveglianza sanitaria ex D.lgs 81/08, in linea con quanto fatto dalle strutture sanitarie pubbliche per la riduzione dei contatti (perfino gli interventi chirurgici non urgenti sono stati rimandati in molte regioni) si ritiene che almeno fino al perdurare dell'emergenza essa sia limitata alle prestazioni "urgenti" e cioè alle visite preventive, a richiesta e al rientro dopo malattia, che nel contesto emergenziale rappresentano l'attività sanitaria prioritaria (come peraltro riconosciuto anche dal citato protocollo d'intesa). **Le visite periodiche non urgenti potrebbero senz'altro essere recuperate senza alcun effetto pregiudizievole per la salute dei lavoratori, quando l'attuale emergenza sarà cessata.**

Anche l'attività di sorveglianza sanitaria nelle aziende, infatti, deve uniformarsi alle indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e locali, soprattutto al fine di ridurre la mobilitazione non necessaria di lavoratori negli ambienti di lavoro,



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
**Medico Competente**  
**n.ro 15124**

abbattendo il rischio di diffondere ulteriormente l'infezione in ambito professionale e comunitario".

### **Modalità di svolgimento della visita medica**

Alla luce di quanto sopra la sorveglianza sanitaria adotterà le seguenti accortezze:

- Le visite mediche verranno effettuate unicamente in ambulatorio dove dovranno essere garantite tutte le misure finalizzate al contenimento della diffusione e alla prevenzione del COVID-19;
- L'accesso all'ambulatorio sarà consentito solo previo appuntamento telefonico, chiedendo se la persona presenta sintomi respiratori o febbre. In caso affermativo l'appuntamento verrà rimandato e il lavoratore sarà invitato a contattare il proprio medico curante;
- Verranno forniti appuntamenti dilazionati per evitare l'affollamento nella sala d'attesa dell'ambulatorio e sarà chiesto di attendere all'esterno il proprio turno;
- Verrà messo a disposizione disinfettante per le mani e guanti monouso prima dell'accesso in ambulatorio;
- Durante la visita, poiché non potrà essere garantito, il rispetto della distanza interpersonale di un metro, sia il lavoratore che il medico dovranno indossare mascherine chirurgiche, il medico dovrà inoltre indossare camice monouso ed occhiali di protezione; come previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n.2/2020 (aggiornato al 14/03/2020), oltre a utilizzare il DPI adeguato, è necessario effettuare sempre l'igiene delle mani e l'igiene respiratoria. Il DPI non riutilizzabile dopo l'uso deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti appropriato e deve essere effettuata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI.
- Mascherine e guanti non possono essere riutilizzati e devono essere smaltiti correttamente. La mascherina deve essere comunque sostituita immediatamente se danneggiata, contaminata o umida. In tutti gli scenari

PSIC81100T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002076 - 24/06/2020 - A13 - Sicurezza - E



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
*Medico Competente*  
*n.ro 15124*

## **INTERVENTI DI TUTELA DI SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITÀ E DI LAVORATORI CON PATOLOGIE ATTUALI O PREGRESSE**

Si riportano di seguito le **Indicazioni operative per i Medici Competenti che operano nelle medie, piccole e microimprese in relazione all'identificazione dei soggetti ipersuscettibili emanate dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro** in data 17/03/2020.

Le seguenti indicazioni operative vengono adottate nel contesto di assoluta eccezionalità determinato dell'attuale emergenza Covid-19. Per ovvie ragioni esse non riguardano il settore sanitario, mentre sono rivolte in particolare, ma non esclusivamente, al contesto delle medie, piccole e micro imprese.

Hanno lo scopo di fornire, nei limiti del possibile nell'attuale situazione, un inquadramento per la gestione delle persone con particolari fragilità nei luoghi di lavoro.

Esse sono state prodotte con una prassi irrituale ed in mancanza di consolidate evidenze scientifiche. Non possono inoltre, in nessuna forma, essere considerate come applicabili anche al cessare dell'emergenza.

Secondo la normativa vigente **DPCM dell' 8/03/20, art 3 comma 1 lettera b " È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche con multimorbilità' o con stato di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.**



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
**Medico Competente**  
**n.ro 15124**

Queste condizioni configurano un mero rischio generico, mentre può senza dubbio escludersi una esposizione a rischio specifico professionale; a rigore ed in situazioni non di eccezione, una valutazione in proposito esulerebbe dall'ambito di pertinenza del Medico Competente (MC).

Si indica di seguito un percorso decisionale che tiene in particolare conto l'impossibilità materiale in tutte le situazioni ad assicurare da parte del MC l'accesso fisico alle cartelle sanitarie e di rischio, come anche l'impossibilità di farlo, anche per il Medico Competente che abbia già provveduto a digitalizzare le cartelle, a vagliare puntualmente tutte le condizioni in discussione.

**L'attivazione della procedura non può che competere, in virtù della sua preminente posizione di garanzia, al Datore di Lavoro (DdL); a ciò lo richiama il Medico Competente mediante codesto Documento.**

*Il DdL, quindi, in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e MC, invia comunicazione a tutti i Lavoratori nella quale informa su quanto sancito dal DPCM dell' 8/03/20, art 3 comma 1 lettera b (Vedi sopra) e, ove questi si considerino in situazioni di particolare fragilità, sul fatto che i Lavoratori stessi debbano farsi parte attiva nel segnalare tale stato in prima battuta al Medico di Medicina Generale (MMG), il quale rappresenta la figura che più di ogni altra è in grado di supportare tale percorso valutativo, anche in virtù della loro facoltà di assegnare alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici.*

**In seconda istanza e solo in situazioni ancora non vagliate dal MMG il Lavoratore ha facoltà di richiedere un parere specifico al MC** in merito allo suo stato di ipersuscettibilità mediante l'invio di informazioni, se non già in possesso del Medico Competente stesso, che deve tassativamente avvenire nel pieno rispetto dal art.622 del CP (segreto professionale) e della Privacy (Gdpr 2016/679). Va chiarito che può essere accettata a tal fine unicamente



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
**Medico Competente**  
**n.ro 15124**

documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.

Ove il MC ritenga necessario ed opportuno che tale valutazione debba comportare anche una variazione provvisoria ed agli atti del Giudizio di Idoneità ed ove sia possibile rispettare integralmente tutte le misure legislative di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, è facoltà del MC fornire indicazioni al Lavoratore di fare formale richiesta di ulteriore visita ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c.

Il percorso ipotizzato pare evitare il potenziale conflitto deontologico - inerente il segreto professionale - e normativo - di tutela dei dati personali - esprimendo il Lavoratore stesso consenso implicito alla comunicazione del suo stato nel momento in cui inoltra la richiesta al MC. È superfluo aggiungere che la comunicazione del MC al DdL dovrà essere essenziale, limitandosi a riferire esclusivamente nome, cognome, data di nascita di tale Lavoratore.

Come d'altra parte valido anche nella situazione previgente, ma soprattutto in virtù del rapidissimo evolversi del quadro normativo, è utile precisare che il parere espresso dal MC non può e non deve tener conto di ulteriori considerazioni in merito all'inquadramento della persona durante e successivamente al periodo di allontanamento cautelativo.

PSIC81100T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002076 - 24/06/2020 - A13 - Sicurezza - E



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
*Medico Competente*  
*n.ro 15124*

## **ATTIVITA' DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE E DI COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA**

- Prosegue l'attività di informazione e formazione, già iniziata dall'insorgere dell'epidemia rivolta sia ai datori di lavoro che ai lavoratori
- Prosegue la collaborazione con il datore di lavoro e le RLS/RLST nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19

A tal fine si riportano i punti salienti **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020**

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
**Medico Competente**  
**n.ro 15124**

- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Le imprese applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate (da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali) per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

## **Informazione**

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi. In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
**Medico Competente**  
**n.ro 15124**

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

## **Modalità di ingresso in Azienda**

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea<sup>1</sup>. Se tale temperatura risulterà superiore ai

<sup>1</sup> La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
**Medico Competente**  
**n.ro 15124**

37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS<sup>2</sup>
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

### **Modalità di accesso dei fornitori esterni**

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo.
- Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare

del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. *infra*).

<sup>2</sup>Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
**Medico Competente**  
**n.ro 15124**

servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera

- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

### **Pulizia e Sanificazione in Azienda**

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

PSIC81100T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002076 - 24/06/2020 - A13 - Sicurezza - E



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
*Medico Competente*  
n.ro 15124

### **Precauzioni igienico personali**

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

### **Dispositivi di protezione individuale**

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
  - a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
  - b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
  - c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS ([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf))
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

PSIC81100T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002076 - 24/06/2020 - A13 - Sicurezza - E



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
*Medico Competente*  
n.ro 15124

### **Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack..)**

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

### **Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)**

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
**Medico Competente**  
**n.ro 15124**

ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

- a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
  - sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

### **Gestione entrata e uscita dei dipendenti**

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

### **Spostamenti interni, riunioni, eventi, interni e formazione**

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta,



effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

### **Gestione di una persona sintomatica o di un "contatto stretto" in azienda**

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
*Medico Competente*  
n.ro 15124

## **Misure previste per i lavoratori individuati come "contatti stretti"**

Si evidenzia che l'individuazione dei contatti stretti, a seguito di un caso di infezione da CoViD-19 (sospetto, probabile o confermato), spetta al

Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell'Ausl territorialmente competente, così come la disposizione delle misure previste nei confronti dei contatti stretti (quarantena con sorveglianza attiva).

I lavoratori individuati come contatti stretti di un caso vengono posti in quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni e di tale misura viene informato il datore di lavoro.

Si rammenta che l'assenza dal lavoro, in tali casi, è coperta da certificazione ai fini INPS per motivi di sanità pubblica, come previsto dal citato DPCM nell'attuale fase di emergenza.

Per i lavoratori che non siano stati individuati come contatti stretti, **non sono previste** misure particolari di sorveglianza.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Decreto n. 29 del 08/03/2020 "Nuova ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19" sulle misure che devono essere adottate nelle attività di barbiere e parrucchiere, Istituti di Bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di Tatuaggio e piercing: in particolare devono indossare la mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l'altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro
- Decreto n. 31 del 09/03/2020 "Nuova ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19" Sulle misure che devono essere adottate nelle attività di trasporto con taxi, di trasporto di noleggio con conducente e nella conduzione di veicoli,



**DR. DOMENICO LANCIOLI**  
**Medico Competente**  
**n.ro 15124**

in particolare di indossare la mascherina e guanti monouso.

- Decreto n. 64 del 11/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020

## **LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO**

- Osservazioni al Protocollo d'Intesa fra le parti sociali del 14/03/2020 della Società Italiana di Medicina del Lavoro, espresse in data 15/03/2020
- Indicazioni operative per i Medici Competenti che operano nelle medie, piccole e micro imprese in relazione all'identificazione dei soggetti ipersuscettibili emanate dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro in data 17/03/2020.
- Rapporto ISS COVID-19 n.2/2020 – Indicazioni *ad interim* per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (Assistenza a soggetti affetti o potenzialmente affetti da COVID-19) nell'attuale scenario SARS-COV-2 (Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni), Aggiornato al 14/03/2020

## **SITI DI RIFERIMENTO**

Ulteriori notizie e aggiornamenti sono reperibili sul sito ai seguenti link:

- <https://www.regione.emilia-romagna.it/agenzia-di-informazione-e-comunicazione/archivio-comunicati-stampa>
- <https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus>

Vista la continua evoluzione della normativa si rinvia al sito della Protezione Civile che viene continuamente aggiornato, di seguito il link:

- <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/>